

RICHIAMATO l'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i. *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”*

VISTA la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il messaggio INPS n. 5280 del 11.06.2014 che, alla luce delle modifiche ed integrazioni normative introdotte dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (allegato 1) e dall'articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (allegato 2), riporta il testo coordinato dell'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così riformulato *“omissis... Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e per i congedi ed i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*.

VISTE le Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 14.03.2012;

CONSIDERATO che nel 2014 la sig.ra T. P. - matr. 40 - matura un'anzianità contributiva pari a 41 anni e 6 mesi, requisito richiesto per il diritto alla pensione anticipata;

CONSTATATA la regolarità del periodo di preavviso ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. del 09.05.2006;

RITENUTO pertanto che la dipendente sig.ra T. P. - matr. 40 - possa essere collocata a riposo con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01.02.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10.06.1991;

VISTI il C.C.N.L. del 06.07.1995 ed i C.C.N.L. successivi del Comparto Regioni - Enti Locali;

VISTA la Legge n. 335 del 08.08.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di prendere atto, per quanto esposto nella parte narrativa, delle dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.02.2015, presentate dalla sig.ra T. P. – matr. 40 – nata a Verona (VR) il 26.06.1954, attualmente in servizio con inquadramento nella categoria B, posizione economica B.7;
2. che l'Ufficio Risorse Umane predisponga e trasmetta all'INPS gestione ex INPDAP, sede Provinciale di Verona, la documentazione necessaria alla liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico;
3. di riservare a successivo provvedimento la determinazione dell'indennità di fine servizio spettante per il servizio prestato presso l'ente.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
